

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Vista la legge 21.12.1999, n. 508 “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicale pareggiati”;

Visto il DPR n. 132 del 28.02.2003 “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21.12.1999, n. 508”, che all’art. 14, comma 4, prevede che i regolamenti interni siano adottati con decreto del presidente;

Visto l’art. 32 dello statuto del Conservatorio che dispone che “i regolamenti interni necessari all’organizzazione ed al funzionamento del Conservatorio siano deliberati dagli organi competenti e adottati con decreto del Presidente, sentito il Consiglio accademico ove prescritto”;

Vista la proposta di Regolamento discussa dai componenti del Nucleo di valutazione nella seduta del 23 maggio 2012

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 luglio 2012 n. 50

Considerata la necessità di disciplinare la materia

Emana il seguente Regolamento:

Art. 1

(Istituzione del Nucleo di Valutazione)

1. Nel Conservatorio di Musica di Vicenza è istituito il Nucleo di Valutazione previsto dall'articolo 22 dello Statuto e dagli articoli 4 e 10 del DPR 28 febbraio 2003, n. 132.

Art. 2

(Composizione, nomina e durata)

1. Il Nucleo di Valutazione è composto da tre membri aventi competenze differenziate, di cui due scelti tra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico.
2. Il Nucleo di Valutazione è costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.
3. Il Nucleo di Valutazione dura in carica tre anni dalla data di effettiva costituzione e può essere confermato consecutivamente una sola volta.
4. Il procedimento di rinnovo del Nucleo di Valutazione deve essere completato almeno trenta giorni prima della scadenza dell’organo.

Art. 3

(Incompatibilità)

1. Non possono far parte del Nucleo di Valutazione:
 - a) coloro che assumono contemporaneamente altre cariche elettive o di designazione ministeriale negli organi di governo e di gestione;
 - b) il Direttore Amministrativo e il Direttore di Ragioneria;
 - c) i componenti della RSU dell'Istituto.

Art. 4
(Decadenza)

1. Il Nucleo di Valutazione decade:
 - a) se non tiene riunioni per più di 8 mesi;
 - b) se non elegge il Presidente.
2. I singoli membri del Nucleo di Valutazione decadono se non partecipano, senza giustificato motivo, a 3 riunioni consecutive del Nucleo stesso.
3. Nel caso di anticipata cessazione di un membro, il subentrante resta in carica fino alla decadenza dell'intero organo.

Art. 5
(Presidente)

1. I membri del Nucleo di Valutazione del Conservatorio eleggono il proprio Presidente a maggioranza dei componenti.
2. Il Presidente rappresenta il Nucleo di Valutazione sottoscrive tutti gli atti e i documenti allo stesso imputabili, cura l'esecuzione delle delibere ed è delegato ai rapporti con gli altri Organi dell'Istituzione.

Art. 6
(Compiti)

1. Il Nucleo di Valutazione:
 - a) valuta il grado di realizzazione degli obiettivi prefissati dal Conservatorio con riguardo alle dimensioni dell'efficacia e dell'efficienza.
 - b) verifica, mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse e l'imparzialità, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa.
2. Il Nucleo di Valutazione esercita tutte le altre attività ad esso assegnate dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti del Conservatorio. Tra l'altro il Nucleo di Valutazione:
 - a) redige una relazione annuale contenente le risultanze della propria attività di valutazione e di controllo, sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario; tale relazione è trasmessa al M.I.U.R. - A.F.A.M. entro il 31 marzo di ogni anno;
 - b) esprime i pareri eventualmente richiesti dal Consiglio di Amministrazione, dal Direttore e dal Direttore Amministrativo;
 - c) redige una relazione accompagnatoria al conto consuntivo approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) mantiene i rapporti con il Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario.
3. Il Nucleo di Valutazione analizza periodicamente i risultati complessivi e il livello qualitativo dell'attività didattica del Conservatorio con riguardo alla funzionalità, all'efficienza e alla rispondenza agli obiettivi delle diverse strutture didattiche e dei connessi servizi, alla valutazione dell'andamento dei vari corsi di studio dandone conto nella

relazione annuale di cui al precedente comma 2, lettera a). Allo scopo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti e le proposte di intervento da questi formulate in ordine alle carenze e agli inconvenienti eventualmente riscontrati.

Art. 7

(Ufficio e segreteria)

1. Il Nucleo di Valutazione individua un ufficio di supporto e si avvale del personale amministrativo che ritiene necessario.

Art. 8

(Convocazione, svolgimento delle sedute e deliberazioni)

1. Il Nucleo di Valutazione è convocato e presieduto dal Presidente che fissa l'ordine del giorno delle sedute.
2. All'atto dell'insediamento dell'organo o nel caso di dimissioni del Presidente la convocazione del Nucleo di Valutazione è effettuata dal componente più anziano d'età.
3. La convocazione è effettuata con avviso da recapitare ai singoli componenti almeno tre giorni prima del giorno fissato per la seduta, salvi i casi di urgenza.
4. Per la validità della riunione è richiesta la presenza di almeno due componenti, tra cui il Presidente.
5. Le deliberazioni sono validamente assunte se ricevono il voto favorevole di almeno due componenti.
6. Di ogni seduta del Nucleo di Valutazione viene redatto verbale a cura del segretario che lo sottoscrive unitamente al Presidente. Ciascun verbale è conservato, in originale, dal segretario. Copia del verbale è trasmessa al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore del Conservatorio, al Consiglio Accademico ed alla Consulta degli Studenti.
7. I pareri e le relazioni del Nucleo di Valutazione sono trasmessi al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore del Conservatorio, al Consiglio Accademico ed alla Consulta degli Studenti.

Art. 9

(Poteri e prerogative)

1. Il Nucleo di Valutazione è collocato in posizione di indipendenza rispetto a tutti gli altri Organi e gode di autonomia operativa, nei limiti di quanto disposto dal D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132, e dallo Statuto di autonomia del Conservatorio di Musica di Vicenza.
2. Ha accesso alle informazioni detenute dagli uffici; può chiedere oralmente o per iscritto qualsiasi atto o notizia e può effettuare verifiche e accertamenti diretti.
3. Chiunque, all'interno del Conservatorio di Musica di Vicenza, è tenuto a fornire la massima collaborazione al fine di agevolare l'attività del Nucleo di Valutazione. Le richieste del Nucleo di Valutazione devono essere evase senza ritardo e comunque, nei casi di urgenza, nel termine da questi assegnato.

Art. 10

(Pubblicità dei lavori e dell'attività)

1. Il Nucleo di Valutazione dà la massima pubblicità agli esiti della propria attività nelle forme ritenute più idonee a raggiungere l'obiettivo di una capillare conoscenza dei risultati raggiunti.

2. Chiunque all'interno del Conservatorio può chiedere all'ufficio di supporto copia dei verbali delle riunioni del Nucleo di Valutazione e dei documenti dallo stesso redatti.
3. Copia dei verbali e dei documenti vengono rilasciati ai richiedenti senza ritardo e comunque nel termine massimo di 15 giorni.
4. In ogni caso il Nucleo di Valutazione tutela la riservatezza dei dati riguardanti persone, enti o associazioni a norma delle leggi vigenti.

Art. 11

(Indennità dovute ai membri)

1. L'indennità dovuta a ciascun membro del Nucleo di Valutazione per l'espletamento dell'attività è corrisposta dall'amministrazione secondo le disposizioni ministeriali in materia.

Art. 12

(Ausili all'attività)

1. Per l'espletamento dei suoi compiti il Nucleo di Valutazione può ricorrere, per particolari esigenze, all'apporto di esperti esterni, comprese le società di revisione.
2. Al fine di esercitare appieno la propria autonomia operativa, il Nucleo di Valutazione ha accesso ai fondi dell'Istituto nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Le spese sostenute dal Nucleo di Valutazione per il conseguimento dei propri scopi istituzionali sono sottoposte a ratifica.

Vicenza, 4 ottobre 2012

Prot. n. 6186/12

Il Presidente

Dott. Paolo Caoduro

